

**REGOLAMENTO (CE) N. 551/97 DEL CONSIGLIO****del 24 marzo 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97<sup>(2)</sup> stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che a seguito dei negoziati condotti nell'ambito dell'accordo tra la Federazione russa e il Regno di Svezia è stato deciso, tra l'altro, il trasferimento alla Federazione russa di 4 000 tonnellate di aringhe dal contingente assegnato alla Svezia nelle acque comunitarie; che tale quantitativo andrebbe pertanto dedotto dal contingente assegnato alla Svezia per il 1997;

considerando che per evitare uno sfruttamento eccessivo dello stock di aringhe nelle sottozone CIEM I e II è necessario subordinare l'apertura della pesca all'adozione da parte del Consiglio della ripartizione tra gli Stati membri dei contingenti di pesca per il 1997, in modo che

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1997.

lo sfruttamento dello stock avvenga con la dovuta sicurezza e sia correttamente controllato;

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 390/97 è modificato nel modo seguente:

- 1) l'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 390/97;
- 2) la nota 4 relativa alla specie «aringa» e alle zone «I, II» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 390/97 è sostituita dalla voce seguente:

«<sup>(\*)</sup> È vietata la pesca di questo stock fino al 1° maggio o fino a quando il Consiglio ne abbia deciso la data di apertura a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, se questa data è anteriore.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. VAN MIERLO

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

## ALLEGATO

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: III b, c, d (1)
België/Belgique	(1) Acque della Comunità.
Danmark 32 140	(2) Di cui non più di 6 000 t possono essere pescate nella zona
Deutschland 97 450	dell'Estonia, non più di 2 500 t nella zona della Lettonia a
Ελλάδα	non più di 1 000 t nella zona della Lituania.
España	
France	
Ireland	
Italia	
Luxembourg	
Nederland	
Österreich	
Portugal	
Suomi/Finland 36 430	
Sverige 127 680	
United Kingdom	
CE 293 700 (2)	
TAC 307 700	